

COMITATO DI GESTIONE

DELIBERA n. 58 del 20.07.2018

OGGETTO: Caccia di Selezione – reintegro selecontrollore

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTI del mese di LUGLIO, alle ore 18,00 in Lucca, nella sede dell'ATC LUCCA, Via dello Stadio n. 64, nella sala delle adunanze, si è riunito il Comitato di Gestione, nominato con DPGR n.118 8 agosto 2017, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno trasmesso dal Presidente.

Presiede l'adunanza il Presidente Pietro Onesti

Sono presenti n. 7 membri.

Sono assenti n. 3 membri.

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente
Pietro Onesti	Presidente	X		
Micaela Bortolotti	Vice Presidente	X		
Coltelli Mario Giuseppe	Segretario	X		
Alberigi Bellermindo	Consigliere		X	
Allegri Stefano	Consigliere	Х		
Bramanti Gianpaolo	Consigliere		X	
Cinquini Franco	Consigliere		X	
Del Chiaro Maurizio	Consigliere	X		
Nuti Giovanni	Consigliere	X		
Pellegrinetti Alessandro	Consigliere	Х		

Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL COMITATO DI GESTIONE

PREMESSO che l'art.12 comma 1 lett.d), della Legge Regionale n.3/94 e ss.mm.ii., prevede che gli ATC "svolgano compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati";

PREMESSO che l'art.12 comma 1 lett.l) della Legge Regionale n.3/94 e ss.mm.ii, prevede che gli ATC "esercitino ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati";

PREMESSO che l'art.4 comma 9, della Legge Regionale n.10/2016, prevede che gli ATC "provvedano ad attuare tutte le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo,";

PREMESSO che l'art.3 capoverso 3 del Disciplinare Unificato Capriolo Daino Muflone, prevede che "l'eventuale assenza ad una sessione di monitoraggio nel proprio distretto di appartenenza potrà essere recuperata partecipando ad analogo metodo di monitoraggio in altro Distretto. Il selecontrollore, per giustificazioni certificate, può non recuperare la sessione di monitoraggio previa certificazione rilasciata da un presidio ospedaliero";

VISTA la richiesta di reintegro presentata dal selecontrollore (omissis);

ESAMINATA la documentazione prodotta a titolo giustificativo;

RITENUTO che non si tratta di un certificato rilasciato da un presidio ospedaliero;

UDITA la relazione del coordinatore la Commissione Selezione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri del Comitato di Gestione;

VISTA la Legge Regionale del 16 dicembre 2016 n.84, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla L.R.3/1994";

VISTO il DPGR 5 settembre 2017 n.48/R, avente ad oggetto "Regolamento di attuazione della L.R. 12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994)";

VISTO lo Statuto dell'ATC LUCCA;

Con voti UNANIMI, resi in forma palese

DELIBERA

- 1. di respingere la richiesta di reintegro presentata dal selecontrollore (omissis), in quanto la certificazione prodotta non risulta essere una certificazione rilasciata da un presidio ospedaliero;
- 2. di disporre, ai sensi del Titolo I "Gestione e Accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)", Capo I "Funzionamento e gestione degli ATC" art.1 comma 1 (rif. Art.11 bis L.R. 3/94) del DPGR 5 settembre 2017 n.48/R, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'ATC LUCCA;
- 3. di dichiarare, per volontà espressa dell'intero Collegio deliberante, il presente atto immediatamente eseguibile.